

Attraverso questo passaggio, le NGT entrano direttamente nella programmazione delle politiche di cooperazione internazionale. Lo spostamento dall'alveo della ricerca biologica pura a quello della pianificazione industriale introduce il tema della disciplina della proprietà intellettuale applicata alle innovazioni genetiche e dell'accesso al materiale riproduttivo. Poiché lo sviluppo di queste tecnologie è parte integrante di programmi bilaterali finanziati dallo Stato, la composizione dei diritti di proprietà assume una precisa rilevanza economica e giuridica per l'intera catena del valore.

Il quadro regolatorio europeo e il nodo dei diritti di proprietà intellettuale

Più complesso è il tema della convergenza tra l'agenda di investimenti del Piano Mattei e l'evoluzione normativa continentale, che ha trovato uno snodo centrale il 17 giugno 2026 con l'approvazione finale del Parlamento Europeo al regolamento sulle Nuove Tecniche Genomiche (NGT). La normativa stabilisce una separazione formale tra la Categoria 1 (NGT1, equiparata alle varietà convenzionali ma soggetta a tracciabilità tramite database pubblico e all'etichettatura obbligatoria delle sementi) e la Categoria 2 (NGT2, soggetta ai protocolli autorizzativi OGM).

Tuttavia, il nuovo quadro regolatorio europeo non risolve in via definitiva il nodo complesso dei brevetti commerciali e delle privative industriali, la cui applicazione resta ancorata alla normativa preesistente sulle biotecnologie UE, pur introducendo misure di maggiore trasparenza e l'istituzione di un gruppo di esperti dedicati.

Per i produttori agricoli del Mediterraneo, l'incertezza sulla gestione dei titoli brevettuali introduce il rischio di una potenziale riduzione dell'autonomia aziendale. Qualora le innovazioni genetiche utilizzate all'interno delle filiere collegate siano coperte da diritti di proprietà intellettuale privati, la facoltà di riuso del seme da parte degli agricoltori (regolata in ambito convenzionale dall'istituto della deroga del coltivatore o Farmer's Privilege in base agli standard UPOV e al Regolamento CE 2100/94) potrebbe subire limitazioni contrattuali, delineando un potenziale trasferimento di valore economico dal comparto agricolo primario verso i soggetti detentori dei brevetti industriali.

Conclusioni

L'esame congiunto dei documenti relativi al Piano Mattei e del nuovo quadro normativo europeo evidenzia come il Mediterraneo stia assumendo un ruolo crescente nella ridefinizione delle filiere agroalimentari ed alla attuazione concreta del nuovo modello regolatorio frutto direttamente delle scelte politico/istituzionali.